

Parti nel procedimento principale

Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l'assistenza dell'autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

(¹) GU C 320 del 28.9.2015.
GU C 59 del 15.2.2016.

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dalla Continental Reifen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 dicembre 2015, causa T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-84/16 P)

(2016/C 211/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Continental Reifen Deutschland GmbH (rappresentanti: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes, J. Schumacher, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Compagnie générale des établissements Michelin

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2015, nella causa T-525/14;

— rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso riesamini il grado di carattere distintivo intrinseco dei segni controversi, inclusi gli elementi di cui tali segni sono composti, nonché il grado di somiglianza tra detti segni; e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione riguarda la violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe violato, nella sua sentenza dell'8 dicembre 2015, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾ sul marchio dell'Unione europea.

In sintesi, il Tribunale avrebbe commesso un errore nella sua valutazione del carattere distintivo della domanda di marchio

contestato «  », contenente gli elementi «  » e «  » di cui il marchio è composto, e di quello del marchio anteriore «  ». Inoltre, tale

valutazione errata del Tribunale era basata anche su uno snaturamento dei fatti relativamente alla conoscenza linguistica del pubblico di riferimento e alla loro comprensione del significato degli elementi dei segni controversi, nonché su uno snaturamento degli elementi di prova prodotti dalla convenuta negli allegati C.1 e C.4, in questa sede figuranti nell'allegato 6.

Il Tribunale non avrebbe inoltre fornito una motivazione quanto alla scelta di non prendere in considerazione determinati aspetti dei segni controversi, ad esempio i loro elementi figurativi, nell'ambito della valutazione della somiglianza di tali segni.

Sulla base di tali valutazioni errate, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che, stanti la forte somiglianza o l'identità dei prodotti designati, il grado medio di somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio francese anteriore, e il carattere distintivo intrinseco normale di tale marchio anteriore, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 22 febbraio 2016 — Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.

(Causa C-106/16)

(2016/C 211/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Polbud- Wykonawstwo sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino a che uno Stato membro in cui è stata costituita una società commerciale (società a responsabilità limitata) applichi le disposizioni di diritto nazionale che subordinano la cancellazione dal registro allo scioglimento della società in esito alla messa in liquidazione, qualora la società abbia formato oggetto, in un altro Stato membro, di ricostituzione sulla base di una delibera dei soci di continuazione della personalità giuridica acquisita nello Stato di costituzione.